

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
CENTO FIORI A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIMINI RN VIA PORTOGALLO 10

Numero REA: RN - 186684

Codice fiscale: 01297440404

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al n. 70400 di Repertorio n. 15609 di Raccolta	
	STATUTO	
	della società "COOPERATIVA SOCIALE CENTO FIORI A R.L."	
	TITOLO I	
	Art. 1 - COSTITUZIONE	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, una società coo-	
	perativa con la denominazione di: "COOPERATIVA SOCIALE CENTO	
	FIORI A R.L."	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, nonché le disposizioni in materia di società per	
	azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativisti-	
	ca.	
	Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni	
	di cui alla L. 3 Aprile 2001 n. 142 di riforma della figura	
	del Socio lavoratore e successive modificazioni e integrazio-	
	ni.	
	In tutti gli atti e nella corrispondenza della cooperativa ol-	
	tre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la se-	
	de e il Registro delle imprese presso il quale la cooperativa	
	è registrata, il numero di registrazione e il numero dell'i-	
	scrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità preva-	
	lente.	
	Art. 2 - SEDE	

	La cooperativa ha sede nel Comune di Rimini all'indirizzo ri-	
	sultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro	
	delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di	
	attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato al primo comma con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; la deci-	
	sione del Consiglio di Amministrazione non dovrà essere sotto-	
	posta alla ratifica da parte della Assemblea ordinaria dei so-	
	ci. Spetta invece all'Assemblea straordinaria dei soci decide-	
	re il trasferimento della sede in Comune diverso da quello in-	
	dicato al primo comma.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-	
	presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituiti o soppressi nei modi e nei termini di legge.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello	
	risultante dal libro soci.	
	Art. 3 - DURATA	
	La cooperativa ha la durata fino al 31/12/2099 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei	
	soci, anche prima della scadenza del termine	
	TITOLO II	
	Art. 4 - SCOPO	
	La cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di persegui-	

	re l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	1) la gestione di servizi socio-sanitari, sanitari ed educati-	
	vi, aventi quali obiettivi il recupero, la risocializzazione	
	di persone con problemi di dipendenze patologiche, psichiatriche ed emarginati in genere, la gestione di servizi per persone e minori che necessitano di assistenza (lettera "a" della Legge 381/1991);	
	2) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (lettera "b" della Legge 381/1991).	
	3) Lo sviluppo della cultura, della moralità, dell'etica e della gestione del tempo libero dei soci e delle loro famiglie attraverso iniziative di tipo ricreativo.	
	La cooperativa, inoltre, è retta e disciplina secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche lo scopo di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla	

	legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e	
	gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diver-	
	se tipologie contrattuali.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò stesso la	
	cooperativa può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mu-	
	tue, agli organismi periferici provinciali e regionali di Le-	
	gacoop nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale non-	
	ché alle altre associazioni di riferimento.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi, ai sensi dell'art. 2521 c.c..	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	
	Art. 5 - OGGETTO	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci, la cooperativa ha per oggetto quello di gestire stabilmen-	
	te o temporaneamente in proprio o con terzi, attività quali:	
	1. gestione di centri residenziali e semiresidenziali di-	
	retti al recupero e reinserimento sociale di persone con di-	
	verse patologie (tossicodipendenza, doppia diagnosi, alcoolii-	
	simo, disturbi psichici, disturbi del comportamento alimentare,	

	altre situazioni di dipendenza patologica), di centri di acco-	
	glienza e socializzazione per attività di assistenza sociale,	
	domiciliare o ambulatoriale, rivolta a anziani, portatori di	
	handicap, minori, immigrati, anche coinvolti in situazioni di	
	disadattamento e di devianza, e gestione di iniziative a favo-	
	re dei carcerati.	
	2. ricerca nei campi e discipline scientifiche che consenti-	
	ranno di perseguire le finalità sociali con particolare rife-	
	rimento alle problematiche della dipendenza biologica, econo-	
	mica e sociale;	
	3. consulenze psicoterapeutiche;	
	4. progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione di	
	asili nido, micronidi aziendali, spazi bambino, centri per	
	l'infanzia, centri per le famiglie, laboratori, ludoteche,	
	centri gioco, spazi verdi e, in genere, di nuove tipologie di	
	servizi per l'infanzia, nonché prestazioni di servizi ausilia-	
	ri, educativi ed assistenziali, aggiuntivi ed integrativi, e	
	di supporto all'attività didattica in asili nido, centri per	
	l'infanzia, scuole dell'infanzia e dell'obbligo, quali: pre e	
	post orari, trasporto scolastico e accompagnamento anche su	
	scuolabus e mezzi pubblici di trasporto, confezionamento e di-	
	stribuzione pasti, assistenza alla consumazione dei pasti, vi-	
	gilanza, custodia e sorveglianza;	
	5. progettazione, realizzazione, organizzazione e/o gestione	
	di centri sportivi, palestre, piscine, campi da tennis, parchi	

	tematici, parchi acquatici, parchi avventura e attività con-	
	nesse e, più in generale, impianti sportivi per l'esercizio di	
	attività motorie, ricreative e del tempo libero;	
	6. progettazione, realizzazione, organizzazione e/o gestione	
	di centri di salute e benessere, centri educativi, centri stu-	
	di e recupero scolastico, centri di ricerca didattica, centri	
	turistici finalizzati ad attività didattiche ed ambientali, di	
	soggiorni tematici e di centri ricreativi estivi, residenziali	
	e diurni, per minori, anziani, soggetti affetti da diverse pa-	
	tologie di dipendenza, e per tutte le categorie di cittadini	
	interessati, nonché prestazione di servizi di supporto a tali	
	attività;	
	7. attività formativa ed educativa finalizzata al reinserimen-	
	to sociale, lavorativo ed occupazionale;	
	8. attività di educazione, istruzione e formazione professio-	
	nale ai sensi della legge n. 53/2003 e successive modificazio-	
	ni, nonché attività culturali e di interesse sociale con fina-	
	lità educativa;	
	9. attività educativa, di assistenza domiciliare e di aiuto	
	domestico per minori, malati, anziani, soggetti affetti da di-	
	verse patologie di dipendenza e, in genere, per persone non	
	autonome, in maniera transitoria o permanente;	
	10. attività educativa e di assistenza a minori e adulti por-	
	tatori di handicap in asili nido, scuole dell'infanzia e in	
	tutti i tipi di scuola di ogni ordine e grado, pubblica e pri-	

	vata, compresi i centri di formazione professionale;	
	11. attività di animazione comunitaria, educativa, culturale e	
	didattica, attraverso una programmazione partecipata in colla-	
	borazione con le istituzioni pubbliche e private ed, in parti-	
	colare, la progettazione, organizzazione e/o gestione di cen-	
	tri di aggregazione pomeridiana extra scolastica, di animazio-	
	ne, aggregazione e socializzazione per ragazzi preadolescenti	
	ed adolescenti presso biblioteche, centri sociali e di quar-	
	tiere, centri ricreativi e sportivi, centri di lettura e docu-	
	mentazione e tutte quelle attività finalizzate alla prevenzio-	
	ne e al recupero della devianza giovanile e dello svantaggio	
	in genere;	
	12. attività didattico-educative, di animazione culturale e/o	
	ambientale per minori, giovani, lavoratori, turisti e per tut-	
	te le categorie di cittadini interessati, attraverso la rea-	
	lizzazione di centri di lettura e documentazione, mostre, con-	
	vegni, seminari, stage formativi, cineforum, manifestazioni e	
	spettacoli, anche in collaborazione con enti pubblici, asso-	
	ciazioni e privati;	
	13. progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di	
	servizi di informazione e/o consulenza per i giovani, le fami-	
	glie e i cittadini in genere anche attraverso campagne di co-	
	municazione on line;	
	14. progettazione, organizzazione, realizzazione e/o gestione	
	di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere	

	residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni socia-	
	li, sanitari, culturali, formativi e lavorativi;	
	15. promozione di iniziative aventi lo scopo di favorire l'ac-	
	coglienza umanitaria, l'integrazione della popolazione immi-	
	grata e lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale	
	e di coesione sociale; progettazione, organizzazione, realiz-	
	zazione di centri interculturali per la promozione dell'integrazione sociale e delle pari opportunità; attività di media-	
	zione linguistica e culturale;	
	16. progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di	
	centri per la famiglia, servizi di mediazione familiare, di	
	sostegno alla genitorialità, gruppi di auto e mutuo aiuto;	
	17. promozione, organizzazione e gestione di interventi cultu-	
	rali - educativi in collaborazione con le strutture del terri-	
	torio (Ser.T., Centri di Salute Mentale, Consultori, Provin-	
	cia, Comune, Quartieri, eccetera).	
	A titolo esclusivamente esemplificativo indichiamo alcuni set-	
	tori di intervento:	
	- interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei	
	centri civici, nei luoghi di aggregazione, nei parchi pubbli-	
	ci, nelle piazze delle città, eccetera;	
	- gestione di botteghe culturali, ludoteche, centri socio-	
	educativi, biblioteche, eccetera;	
	- pubblicazione di strumenti informativi rivolti alla preven-	
	zione degli stati di dipendenza e/o di altre discipline legate	

	allo scopo sociale;	
	18. Interventi per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:	
	- costituzione di botteghe artigiane per la produzione e la vendita di articoli in pelle, vetro, vimini, bigiotteria, eccetera;	
	- gestione di laboratori di falegnameria, legatoria e restauro conservativo, di stampa anche pubblicitaria su materiali di varia natura;	
	- costituzione di gruppi di lavoro per interventi di manutenzione varia natura (imbianchino, muratori,...) per pulizie, disinfezioni per fabbricati civili, enti pubblici, parchi, eccetera;	
	- organizzazione, impianto e conduzione di attività vivaistiche e di floricoltura, trasformazione erbe officinali e produzione fitopreparati;	
	- progettazione, costruzione, manutenzione e riparazione di imbarcazioni, produzione di manufatti in vetroresina ed accessori per la nautica;	
	- gestione dei servizi nelle banchine portuali, ormeggio, alaggio e quant'altro sia utile per la nautica da diporto;	
	- acquisto od assunzione in affitto o in altre forme di terreni per coltivarli in modo diretto o con la collaborazione di terzi;	
	- gestione della raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici,	

	curandone la conservazione, provvedendo alla loro trasforma-	
	zione e/o vendita direttamente o aderendo e partecipando a	
	quegli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che	
	si pongono come obiettivo immediato e futuro il potenziamento	
	del potere contrattuale dei produttori agricoli, l'eliminazio-	
	ne della rete di intermediazione e la partecipazione diretta	
	sul mercato;	
	- gestione di allevamenti zootecnici, avicoli e ogni altro ge-	
	nere di allevamento, gestione di centri ippici ed attività	
	connesse;	
	- progettazione, organizzazione, realizzazione e gestione di	
	canili, gattili, ambulatori veterinari;	
	- gestione di lavori di forestazione, di giardinaggio e manu-	
	tenzione aree verdi assunti da enti pubblici e privati;	
	- gestione di case vacanze, campeggi e di altre strutture ed	
	attività sportive di vario tipo che possano essere utili a	
	perseguire i fini sociali della cooperativa; oltre a quanto	
	previsto al precedente punto 5 del presente articolo;	
	- gestione di centri di avviamento agli sport marini, di cen-	
	tri velici, di surf, di nuoto, eccetera;	
	- gestione di attività di pubblico esercizio (negozi, labora-	
	tori artigianali, somministrazione di cibi e bevande, eccete-	
	ra).	
	19. Gestione di attività di elaborazione dati per conto di al-	
	tre cooperative e di attività di marketing e di consulenza	

	aziendale.	
	Per le attività lavorative indicate al punto 18 del presente	
	articolo, le persone svantaggiate devono costituire almeno il	
	30% (trentapercento) dei lavoratori della cooperativa e, com-	
	patibilmente con il loro stato di svantaggio, essere soci del-	
	la cooperativa stessa.	
	La condizione di persone svantaggiate, così come definite	
	dall'art.4 della Legge 381/1991, deve risultare da documenta-	
	zione pervenuta dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il	
	diritto alla riservatezza.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici	
	e/o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o	
	in Reti di imprese, per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente statuto.	
	La cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in	
	altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e as-	
	sociazioni, a scopo di stabile investimento e non di colloca-	
	mento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della	
	partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto de-	
	terminato dallo statuto; inoltre l'assunzione di partecipazio-	
	ni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deli-	
	berata dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	La società può acquistare azioni proprie ai sensi dell'art.	

	2529 c.c. solo attraverso l'utilizzo di dividendi distribuibi-	
	li e riserve disponibili e comunque nel limite del 10%	
	dell'intero capitale sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere per le società controllate e/o	
	collegate consociate servizi tecnico-amministrativi e di coor-	
	dinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per	
	la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. La coopera-	
	tiva potrà inoltre, a favore delle partecipate, prestare av-	
	valli, ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti	
	fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri	
	aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla re-	
	stituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite	
	e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la	
	trasparenza bancaria in materia.	
	La cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed	
	organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previden-	
	za e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività,	
	disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	solli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguì-	

mento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III

Art. 6 - SOCI COOPERATORI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

(a) i soci lavoratori aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, tra i quali anche le persone "svantaggiate" così come definiti dalla Legge 381/1991;

(b) i soci cooperatori che abbiano instaurato rapporti di lavoro con società costituite dalla cooperativa per la realizza-

	zione dell'oggetto sociale o comunque collegate, controllate o	
	partecipate dalla medesima;	
	Possono infine essere ammessi come soci:	
	1) persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali;	
	2) Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado	
	di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	3) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91 e s.m.i. Tali soci:	
	- non possono superare la metà del numero complessivo dei so-	
	ci;	
	- hanno diritto di voto nelle assemblee e possono esprimere un	
	solo voto;	
	- sono iscritti in una apposita sezione del "libro soci";	
	- hanno diritto solo al rimborso per spese sostenute e docu-	
	mentate;	
	-l'utilizzo dei soci volontari è complementare e non sostitu-	
	tivo rispetto ai parametri di impiego degli operatori profes-	
	sionali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del Socio	
	all'attività della cooperativa.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità della coope-	

	rativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazio-	
	ne alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'eroga-	
	zione del servizio mutualistico in favore dei soci preesisten-	
	ti.	
	I criteri di ammissione non possono essere discriminatori,	
	bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economi-	
	ca svolta.	
	Non possono essere ammessi soci cooperatori coloro che eserci-	
	tano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese	
	identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa e che	
	svolgano una attività effettivamente concorrente con quella	
	della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Ammini-	
	strazione dovrà valutare i settori e i mercati economici in	
	cui operano i soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contempora-	
	neamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi	
	sociali ed esplichino un'attività concorrente nonché di pre-	
	stare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa,	
	senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	
	1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	2) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	4) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed	
	il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento in-	
	terno.	
	Art. 7 - SOCI SPECIALI	
	II Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di	
	Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	

	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coeren-	
	za con le strategie di medio e lungo periodo della cooperati-	
	va.	
	La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabi-	
	lisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del So-	
	cio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	- le azioni che il Socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per	
	cento di quello previsto per i soci cooperatori.	
	Il numero di soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	superare in ogni caso un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori di cui alla lettera a) dell'art.6 del presente statu-	
	to.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 20 anche in misura inferiore ai soci cooperato-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di in-	
	serimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spet-	
	ta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	

	II Socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il Socio speciale non può rappresentare in Assemblea altri so-	
	ci.	
	Il Socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti da-	
	gli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto	
	per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-	
	stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del pre-	
	sente statuto, anche nei seguenti casi:	
	a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la com-	
	pagine societaria;	
	c) mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	inadeguatezza del Socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguenti inopportunità del suo	

inserimento nell'impresa

Alla data di scadenza del periodo di formazione professionale

od inserimento, il Socio speciale è ammesso a godere i diritti

che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, co-

me previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,

egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione profes-

sionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla

cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-

zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al

proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal ca-

so, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibe-

ra di ammissione in qualità di Socio cooperatore o all'inte-

ressato, secondo le modalità e con gli effetti previsti

dall'articolo 8 del presente statuto.

Art. 8 - PROCEDURE DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come Socio cooperatore persona fi-

sica dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda

scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza

e data di nascita;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta,

della eventuale capacità professionale maturata nei settori di

attività della cooperativa, delle specifiche competenze posse-

dute oltre all'eventuale indicazione dell'anzianità lavorativa

e dell'anzianità in qualità di Socio in cooperative affini o

	similari, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione,	
	o da proseguire con la cooperativa, nel rispetto delle dispo-	
	sizioni di legge, statutarie e regolamentari;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di socio a cui si	
	chiede di essere iscritti;	
	d) dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in proprio	
	di attività identiche o affini con quelle esercitate dalla	
	cooperativa come specificato all'art. 5;	
	e) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti	
	di legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'As-	
	semblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente Statuto ed i Regolamenti e di attenersi alle delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all' articolo 46 del presente Statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti da b) a g) rela-	
	tivi alle persone fisiche, devono essere riportate le seguenti	
	informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la sede legale, il	
	codice fiscale e l'oggetto sociale;	
	- il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresen-	

22 di 76

bilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30
giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al
bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e
nei termini previsti dal presente statuto e dalla deliberazio-
ne del Consiglio di Amministrazione;

2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

3. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali
e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'at-
tività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavo-
ro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulterio-
re rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze della coo-
perativa;

4. a versare, con le modalità stabilite dagli amministratori,
oltre l'importo delle azioni il sopraprezzo eventualmente de-
terminato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio
su proposta degli amministratori.

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di otte-

nerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio cooperatore si perde:

- 1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il Socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il Socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 - RECESSO

Il diritto di recesso spetta al Socio cooperatore nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In particolare può recedere il Socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

	- il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra	
	natura, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Inoltre ha diritto di recedere il Socio che non ha concorso	
	all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando con-	
	sente un cambiamento significativo dell'attività della socie-	
	tà;	
	- la trasformazione della società;	
	- il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	- la revoca dello stato di liquidazione;	
	- la modifica dei criteri di determinazione del valore della	
	quota in caso di recesso;	
	- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto	
	o di partecipazione;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal	
	successivo comma ovvero dallo statuto.	
	Hanno, infine, diritto di recedere i soci che non hanno con-	
	corso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:	
	- la proroga del termine;	
	- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione	
	dei titoli azionari.	
	Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno con-	
	corso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera	
	raccomandata che deve pervenire alla cooperativa entro quindi-	
	ci giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della de-	

libera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, delle categorie di azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dall'avverarsi del fatto o dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 47 del presente statuto.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata sia del rapporto sociale come pure dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal Socio con la cooperativa.

Per i soci cooperatori non è ammesso il recesso parziale.

Art. 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla leg-

	ge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché alle	
	obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, con ina-	
	dempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	2. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intima-	
	zione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sot-	
	toscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la cooperativa;	
	3. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per	
	la partecipazione alla cooperativa;	
	4. che svolga attività in concorrenza o contrarie agli inte-	
	ressi sociali;	
	5. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con	
	licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo	
	nonché per motivi disciplinari;	
	6. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra	
	forma sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	7. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore	
	rapporto di lavoro, fatta salva, in questi casi, la facoltà	
	del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare	
	l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rap-	
	porto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione non-	
	ché delle esigenze dell'impresa sociale o della cooperativa	
	stessa;	
	8. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	

	bilità previste dall'articolo 6 senza autorizzazione preventi-	
	va del Consiglio di Amministrazione;	
	9. che sia in possesso dei requisiti di legge per avere dirit-	
	to alla pensione di vecchiaia oppure nel caso si sopravvenuta	
	impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	10. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	11. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formal-	
	mente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa socia-	
	le, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;	
	12. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;	
	13. che in qualunque modo arrechi gravi danni alla cooperati-	
	va, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizie-	
	voli;	
	14. che, con loro atti, comportamenti o dichiarazioni, ledano	
	gravemente l'immagine e il buon nome della cooperativa ovvero	
	l'onorabilità degli amministratori, di altri soci e/o di di-	
	pendenti della cooperativa medesima, siano causa di dissidi o	
	disordini fra i soci, compromettano il normale ed ordinato	
	svolgimento delle attività sociali o comunque violino il vin-	
	colo fiduciario, su cui si fonda il rapporto societario rego-	
	lato dai principi generali di correttezza, buona fede e lealtà	
	a cui sono tenuti tutti i soci;	
	15. che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	

	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclu-	
	sione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di	
	età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenu-	
	ta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto	
	dalla annotazione nel libro soci e, salva diversa e motivata	
	decisione del Consiglio di Amministrazione, determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione il Socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitra-	
	li di cui all'articolo 47 del presente statuto.	
	Art. 14 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, me-	
	diate raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Ammini-	
	strazione su tali materie saranno demandate alla decisione del	
	Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dall' art. 47 del	
	presente Statuto.	
	I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provve-	
	dimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno promuovere	

la procedura arbitrale mediante presentazione di apposita istanza scritta, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 32 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) e 20 (a titolo di ristorno). La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, ed il relativo diritto si prescrive decorsi cinque anni dalla medesima data.

Le quote non rimborsate e per cui sia maturata prescrizione saranno accantonate nel fondo di riserva indivisibile.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al Socio ai sensi del successivo articolo 20 (a titolo

	di ristorno), può essere corrisposta in più rate, unitamente	
	agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque)	
	anni.	
	I soli soci receduti avranno diritto, altresì, alla quota dei	
	dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale diventa operativo.	
	Art. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del Socio gli eredi hanno diritto al rimborso	
	delle azioni da lui effettivamente versate, eventualmente ri-	
	valutate nonché aumentate a titolo di ristorno con le modalità	
	previste nel precedente articolo. La liquidazione avverrà en-	
	tro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte,	
	salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino	
	a concorrenza di ogni proprio eventuale credito ed il relativo	
	diritto si prescrive decorsi cinque anni dalla medesima data.	
	Le quote non rimborsate e per le quali sia maturata prescri-	
	zione saranno accantonate nel fondo di riserva indivisibile.	
	Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	

	li rappresenterà di fronte alla cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla coope-	
	rativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del Socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione che ne accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si	
	provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Art. 17 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del Socio defunto do-	
	vranno richiedere il rimborso entro non oltre 5 anni dalla	
	scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente	
	nei precedenti artt.15 e 16.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consi-	
	glio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	Art. 18 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	Il Socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	delle azioni si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il Socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	

rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del Socio defunto.

TITOLO IV

Art. 19 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Il regolamento stabilisce inoltre:

- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del Socio, ed i relativi effetti;
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge;

Art. 20 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni Socio per il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del successivo art. 32 comma 5.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun Socio:

1. in forma liquida;
2. mediante l'emissione di nuove quote di capitale;
3. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L. 31/1/1992 n. 59.

TITOLO V

Art. 21 - SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-

sente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa Soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ., siano essi persone fisiche, persone giuridiche, altri Enti, società e soggetti diversi.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 22 - IMPUTAZIONE A CAPITALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 29 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 ciascuna.

	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da effettuarsi in denaro potranno essere liquidati per il ven-	
	ticinque per cento all'atto della sottoscrizione e per la par-	
	te restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Art. 23 - TRASFERIBILITA' DEI TITOLI	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acqui-	
	rente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato	
	gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che in-	
	tende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicar-	
	ne altro gradito. Decorso il predetto termine, il Socio sarà	
	libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione di titoli, il Socio finanziatore, ad eccezione	
	delle azioni di Socio sovventore e delle quote di partecipa-	
	zione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci coope-	
	ratori.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1, c.c..	

Art. 24 - EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 29, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun Socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun Socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non

	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misu-	
	ra consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-	
	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che es-	
	si hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di alme-	
	no tre amministratori, di cui due individuati dai soci sovven-	
	tori che, in questo caso, saranno scelti uno dai soci sovven-	
	tori persone fisiche e l'altro sarà espresso dai soci sovven-	
	tori persone giuridiche, di un sindaco effettivo e di un sin-	
	daco supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimen-	
	to della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioran-	
	za dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La delibera-	
	zione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai	
	soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale ca-	
	tegoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci,	
	purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri	
	dell'organo.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	Art. 25 - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI	

	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria di cui all'articolo 24.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio può essere corrisposto	
	anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le	
	azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa il privilegio opera comunque in misura non supe-	
	riore a 2 punti percentuali rispetto alla remunerazione delle	
	azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperato-	
	ri, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore	
	a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c.	
	La delibera di emissione di cui all'articolo 24, comma 1, può	
	stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziato-	
	ri l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a ri-	
	serva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra ca-	
	pitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio	
	netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	

40 di 76

sovventore e della azioni di partecipazione cooperativa per le quali dovrà essere rimborsata una somma non superiore al capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, tenendo conto delle perdite eventualmente gravanti sulle stesse azioni.

Art. 26 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o, se minore, del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 25 per l'azione di sovvenzione.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-

	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle proce-	
	dure di programmazione di cui al primo comma del presente ar-	
	ticolo. L'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione	
	determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e	
	di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può	
	esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere	
	alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le delibe-	
	razioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'As-	
	semblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della So-	
	cietà.	
	Per quanto non espressamente previste nel presente articolo,	
	si applicano le disposizioni dell'art. 39 (Assemblea specia-	
	le).	
	Art. 27 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal pre-	

	sente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assem-	
	blea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministra-	
	zione della cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni	
	nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono de-	
	terminate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguen-	
	ti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive dispo-	
	sizioni dell'art. 39 del presente Statuto.	
	Art. 28 - STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO	
	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la cooperativa	
	può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debi-	
	to, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e	
	seguenti, codice civile.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti:	
	1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	2) le modalità di circolazione;	
	3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	

che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini
del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo
rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme
di legge e dal precedente art. 27.

TITOLO VI

Art. 29 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,
ciascuna del valore di euro 25,00;

2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di
euro 500,00;

3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di
euro 500,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecno-
logico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di
cui all'articolo 5 del presente statuto;

4. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del
valore di euro 500,00, destinate alla realizzazione di pro-
grammi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'articolo 32 e con il valore delle azioni eventualmente
non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei
soci deceduti;

c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni formato con le

somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori di

cui alla precedente lettera a) punto 2 , formate ai sensi

dell'articolo 32;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea

e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa

con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed

e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere

ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della coope-

rativa, né all'atto del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire

le perdite di esercizio solamente dopo che siano state utiliz-

zate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilan-

cio.

Art. 30 - CAPITALE SOCIALE

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto

costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamen-

to nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti (art.

2524 c.c.).

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di

	opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura	
	e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le pre-	
	stazioni di opera o di servizi.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica	
	quanto disposto dall'art. 2343 c.c.	
	Art. 31 - CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE	
	Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a garanzia né essere cedute e si considerano	
	vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempi-	
	mento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesi-	
	ma.	
	La società ha la facoltà di non emettere le azioni ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1 del codice civile.	
	Art. 32 - GESTIONE SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno)	
	Dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della	
	relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificata-	
	mente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle de-	
	cisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.	
	Tale relazione può essere omessa nel caso che i criteri di cui	

	sopra vengano specificati nella nota integrativa.	
	Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle	
	società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati es-	
	senziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve re-	
	stare depositato in copia nella sede della società, insieme	
	con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del sog-	
	getto incaricato del controllo contabile, se esistente, duran-	
	te i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia	
	approvato.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condi-	
	zioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certi-	
	ficcate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione	
	sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	1. a riserva legale, nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi	
	forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.	
	12 (dodici) della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;	
	2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31	
	gennaio 1992, nella misura prevista dalla legge medesima;	

	3. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e	
	alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge n. 59 del	
	31 gennaio 1992;	
	4. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei li-	
	miti e delle modalità previste dal precedente articolo 20,	
	fermo restando l'applicazione dell'art. 9, R.D. 12/02/1911 n.	
	278;	
	5. ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci	
	cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea	
	che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni ca-	
	so, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la	
	sussistenza dei requisiti delle cooperative a mutualità preva-	
	lente di cui all'art. 2514 c.c., ragguagliata al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	6. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-	
	tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal ti-	
	tolo V del presente statuto;	
	7. la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile	
	tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della	
	società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per	
	gli effetti di cui all'art. 12 (dodici) della Legge 16 Dicem-	
	bre 1977 n. 904, ovvero ai fondi di cui alle lettere e) e f)	
	dell'art. 29 del presente statuto.	

	Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei	
	soci finanziatori ai sensi del precedente art. 25, l'Assemblea	
	può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei	
	precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto	
	della quota da devolversi ai Fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fon-	
	do di riserva legale indivisibile.	
	Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la	
	copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo	
	aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la	
	copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere	
	distribuiti ai soci operatori quando l'indebitamento della	
	cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.	
	TITOLO VII	
	Art. 33 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Ricorrendo i casi	
	previsti dalla legge le Assemblee sono altresì generali e se-	
	parate.	
	La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministra-	
	zione presso la Sede sociale o anche altrove purché in Italia,	
	mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in	
	cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore	
	dopo la prima.	
	Verificandosi la condizione prevista dal successivo art. 34,	

[illegible]

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblies.

Art. 34 - ASSEMBLEE SEPARATE

Verificandosi le condizioni previste dall'art. 2540 C.C., l'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee separate.

Per tale convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

a) le Assemblee separate devono essere convocate con le modalità previste dall'art. 33;

b) le date di convocazione per le singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, comunque, la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale;

c) nell'avviso dovrà essere esplicitamente indicato che le Assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale e per eleggere i delegati che parteciperanno a quell'Assemblea. Le formalità di convocazione, di costituzione e di deliberazione delle Assemblee separate sono quelle previste negli articoli precedenti del presente statuto, in quanto compatibili.

Ogni Socio ha diritto di intervenire solo ad una delle Assem-

blee separate convocate, può farsi rappresentare solo da un altro Socio che abbia diritto di partecipare in quell'Assemblea, ogni Socio non può rappresentarne più di cinque.

Art. 35 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

- procede alla nomina degli amministratori, all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al titolo V e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in Assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al titolo V e alla relativa delibera di emissione;

- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, o eventualmente un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;

- determina la misura dei compensi da corrispondere ai sindaci e al soggetto incaricato del controllo contabile;

- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante Socio ai sensi dell'articolo 8;

	- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sin-	
	daci e dei soggetti incaricati del controllo contabile;	
	- delibera l'erogazione di trattamenti economici ulteriori ri-	
	spetto a quanto previsto nel regolamento interno ai sensi del-	
	le disposizioni di legge;	
	- delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le	
	relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci	
	cooperatori ai fini della soluzione della crisi;	
	- delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	il programma di mobilità;	
	- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 20 del presente statuto;	
	- definisce uno o più regolamenti interni per il miglior fun-	
	zionamento della cooperativa nonché regolamenti sulla tipolo-	
	gia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavorato-	
	ri, sui relativi criteri, condizioni e modalità e sui tratta-	
	menti economici, da approvarsi con le maggioranze previste per	
	l'Assemblea straordinaria;	
	- determina l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528, 2°	
	comma, c.c.;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge o dal presente Statuto.	

	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni	
	successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro	
	180 giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione	
	del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura e all'oggetto della società, e	
	possibilmente entro il mese di dicembre per l'eventuale appro-	
	vazione del bilancio preventivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione	
	presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-	
	genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolun-	
	gamento del termine fino a 180 giorni.	
	Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni	
	della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori	
	e dei soci finanziatori con diritto di voto. In questi ultimi	
	casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	Art. 36 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare:	
	(a) sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle ri-	

	guardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice ci-	
	vile);	
	(b) sull'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo	
	V del presente statuto;	
	(c) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-	
	tori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla	
	legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie	
	espressamente riservate dal presente statuto alla competenza	
	del Consiglio di Amministrazione:	
	1) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis	
	del codice civile;	
	2) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	
	3) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza della società;	
	4) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative,	
	5) il trasferimento della sede sociale nel territorio naziona-	
	le.	
	Art. 37 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	
	presentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai	
	soci aventi diritto di voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	

	L'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto	
	in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati	
	Tuttavia, per soppressione delle clausole mutualistiche, la	
	liquidazione della società, il cambiamento significativo	
	dell'oggetto sociale, la proroga della società, la revoca del-	
	lo stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale	
	all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, l'Assemblea	
	straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà	
	validamente costituita con la presenza diretta o per delega	
	della metà dei soci aventi diritto di voto e delibererà con il	
	voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti.	
	Per la trasformazione ex art. 2545-decies l'Assemblea straor-	
	dinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei	
	soci della cooperativa; quando i soci sono meno di 50 la deli-	
	berazione deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3	
	di essi. Quando i soci sono più di 10.000 la trasformazione	
	dovrà essere deliberata con il voto favorevole dei 2/3 dei vo-	
	tanti se all'Assemblea sono presenti almeno il 20% dei soci.	
	Per le votazioni si procederà normalmente salvo diversa deli-	
	berazione dell'Assemblea, col sistema dell'alzata di mano.	
	L'intervento in Assemblea può avvenire anche con mezzi di te-	
	lecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corri-	
	spondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito al-	
	la società almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea;	

in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'Assemblea.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 38 - DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e dei soci volontari, nonché nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dai precedenti articoli 21 e seguenti del presente statuto.

Ogni Socio cooperatore, anche se finanziatore, ed ogni Socio volontario ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun Socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli da 21 a 28 del presente statuto.

Ad ogni Socio persona giuridica può essere attribuito fino ad un massimo di 5 voti in relazione all'ammontare delle azioni

	sottoscritte e/o al numero dei propri soci.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna As-	
	semblea generale.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente sta-	
	tuto.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente in Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare soltanto da un altro Socio, che non sia amministratore o	
	sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scrit-	
	ta. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di cin-	
	que soci.	
	I soci finanziatori possono conferire deleghe alle condizioni	
	e nei limiti di cui all'art. 2372 c.c.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la coope-	
	rativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti	
	ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere propo-	
	sta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla	
	deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli	
	aventi diritto al voto.	
	Art. 39 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	

	L'Assemblea dei soci, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente o dall'Amministratore più anziano di età tra quelli presenti.	
	L'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio e, quando occorrono, due o più scrutatori.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.	
	Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare:	
	- la data dell'Assemblea;	
	- l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato);	
	- le modalità e i risultati delle votazioni;	
	- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato);	
	- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	

	Art. 40 - ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI	
	FINANZIARI	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:	
	1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della	
	cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;	
	2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti	
	ai sensi dell'art.2526 del cod.civ.;	
	3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di	
	ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario al-	
	la tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti	
	finanziari e sul rendiconto relativo;	
	5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative	
	transazioni e rinunce;	
	6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna catego-	
	ria di strumenti finanziari.	
	L'Assemblea speciale è convocata dagli amministratori della	
	cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano	
	necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli stru-	
	menti finanziari ne faccia richiesta.	
	Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare gli in-	
	teressi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei	

rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'Assemblea della cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

Art. 41 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori di cui all'articolo 24 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-

dente ed il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con la periodicità massima di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di

maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società, eventualmente entro i limiti complessivi fissati dall'Assemblea.

Art. 42 - COMPETENZA E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione delle azioni possedute;
- propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione

	del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo	
	2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve	
	patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;	
	- predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rap-	
	porti tra la cooperativa ed i Soci, ed i Regolamenti organiz-	
	zativi, che disciplinano il funzionamento della cooperativa,	
	da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	- delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa della società nei limiti e alle	
	condizioni di legge;	
	- relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-	
	octies c.c.	
	Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 di consiglie-	
	ri o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta a mezzo	
	lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di cin-	

	que giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma o posta elettronica, in modo che i consiglieri e i	
	sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire, laddove	
	il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o	
	video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono co-	
	munque essere identificati dal Presidente e deve essere con-	
	sentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale	
	nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi	
	documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunio-	
	ne si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente	
	che sarà affiancato da un Segretario, onde consentire la ste-	
	sura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Nei	
	casi previsti dall'art. 2365, 2° comma c.c., di cui all'art.	
	36 del presente statuto, il verbale è redatto da un Notaio in	
	applicazione dell'art. 2436 c.c.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consi-	
	glieri presenti, con voto palese; la parità di voti comporta	
	la reiezione della proposta.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministrato-	
	ri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto	
	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della	

società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione; in ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l'astensione dell'amministratore interessato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Art. 43 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c. 1 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 44 - PRESIDENTE

II Presidente del Consiglio di Amministrazione e della cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la rappresentanza e la firma sociale della cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

- la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

- l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

- gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dell'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 45 - COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art. 2543, co. 1, c.c. la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro dei Revisori presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 46 - COMPETENZA E RIUNIONI

	Ove si verificassero i presupposti di legge, la cooperativa	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrati-	
	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono in-	
	sieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	

	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Posso-	
	no scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e	
	controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle con-	
	dizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399,	
	c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli au-	
	siliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai	
	sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	

	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	TITOLO VIII	
	Art. 47 - CLAUSOLA ARBITRALE	
	Tutte le controversie:	
	- sorte tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che ab-	
	bia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto socia-	
	le, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'in-	
	tervento obbligatorio del Pubblico Ministero;	
	- promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero	
	quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto di-	
	ritti disponibili relativi al rapporto sociale;	
	- relativa alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	dovranno essere risolte da un arbitro scelto tra gli esperti	
	di diritto e di settore e nominato dal Presidente dell'Asso-	
	ciazione di Categoria territorialmente competente cui la coo-	
	perativa aderisce o in alternativa, in mancanza di iscrizione,	
	dal Presidente del Tribunale territorialmente competente, il	
	quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla ri-	
	chiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presiden-	
	te del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto e le sue risoluzioni vincoleranno irrevocabilmente le parti

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 5.

TITOLO IX

Art. 48 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società, il numero e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo e della massima occupazione lavorativa.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 49 - MODALITÀ DI RIMBORSO

In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
- c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto dell'emissione;

d) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai Soci cooperatori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno, nonché il sovrapprezzo eventualmente versato secondo quanto indicato all'art. 15);

e) al rimborso dell'eventuale riserva divisibile in favore dei Soci finanziatori, non cooperatori;

f) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO X

Art. 50 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 e previste nel presente statuto agli artt. 25 (diritti patrimoniali dei soci finanziatori), 29 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 32 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 49 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

75 di 76

=====

Atto registrato a Rimini il 30.9.2019 n. 9567/1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale ed ai suoi 2 allegati, documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo.

Rimini, 30 settembre 2019.